



Chieti, 28/01/2022

Spett.le Regione Abruzzo
Servizio Valutazioni Ambientali
Ufficio VAS e Supporto all'Autorità
Ambientale
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le Regione Abruzzo
Agricoltura Caccia e Pesca
Piazza Torlonia, 91 - Avezzano 67051
dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Alcune osservazioni alla VInCA del Calendario ittico Regionale 2022 – WWF Abruzzo e Legambiente Abruzzo

1) Al di là di quanto affermato nei presenti paragrafi *“Nello specifico, lo scopo della presente valutazione di incidenza è quello di verificare gli effetti dell’attività alieutica e delle azioni ad essa correlate sulle specie ittiche riportate nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Sarà pertanto riportata qui di seguito una descrizione delle specie ittiche, presenti sul territorio della nostra regione, indicate nell’allegato come “specie animali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione”.*

In seguito, avvalendosi dei dati forniti dalle Carta ittica regionale in corso di approvazione e dalle Carte ittiche provinciali, si provvederà ad individuare i siti che, pur trovandosi fuori dai confini dei Sic, sono colonizzati da specie prioritarie. Saranno quindi esaminate le proposte del Calendario Ittico Regionale per verificare se le azioni pianificate possano arrecare danno alle specie ittiche riportate nell’allegato II della Direttiva comunitaria. Se nell’ambito delle indagini condotte si dovessero valutare degli effetti diretti e/o indiretti dell’attività alieutica su tali specie saranno allora previste delle misure di mitigazione” la VInCA consiste esclusivamente in un elenco di specie, riportate nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE, e nella Legge Regionale Comunitaria n. 59 del 22/12/2010 *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivante dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, in attuazione delle Direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CEE”.*

2) Nella suddetta VInCA non sono riportati i corpi idrici ricadenti in Siti Natura 2000 e gli eventuali impatti che le attività alieutiche possano determinare sulle specie e sugli habitat di specie che caratterizzano ciascun sito, designato come SIC/ZSC e/o ZPS.

3) Tra le **misure di mitigazione proposte** (pag. 18/23) vi è il divieto di pesca per tutta la stagione alle seguenti specie:

- **Alborella meridionale** (*Alburnus albidus*)
- **Anguilla** (*Anguilla anguilla*)
- **Barbo comune** (*Barbus plebejus*) solo per Tronto-Vomano)
- **Cagnetta** (*Salaria fluviatilis*)
- **Cheppia** (*Alosa fallax*)
- **Cobite** (*Cobitis tenia*)
- **Gamberetto di acqua dolce** (*Palaemonetes antennarius*)
- **Gambero** (*Austropotamobius pallipes*)
- **Ghiozzo di ruscello** (*Padogobius nigricans*)
- **Ghiozzo padano** (*Padogobius bonelli*) solo per Tronto-Vomano
- **Granchio di fiume** (*Potamon fluviatile*)
- **Lampreda di ruscello** (*Lampetra planeri*)
- **Lasca** (*Protochondrostoma genei*)
- **Rovella** (*Sarmarutilus rubilio*)
- **Spinarello** (*Gasterosteus aculeatus*)
- **Vairone** (*Telestes muticellus*)

Bisogna tuttavia sottolineare che diverse di queste specie sono già tutelate (con divieto assoluto di cattura) dalla legislazione regionale e segnatamente dalla legge 50/93 e ss.mm.ii., per cui per tali specie vige un divieto di pesca assoluto e non stagionale. Il calendario ittico dovrebbe per questo limitarsi a informare i pescatori amatoriali dell'esistenza da lunga data di tali divieti CHE NON POSSONO IN ALCUN MODO ESSERE QUALIFICATI COME "MISURE DI MITIGAZIONE".

Tra 16 specie indicate dal calendario e qui sopra elencate di ben 14 la pesca è rigorosamente proibita da altre e superiori normative. Tredici sono infatti specie inserite nella legge regionale 50/93 s ss.mm.ii. Si tratta dei crostacei: **Gamberetto di acqua dolce** *Palaemonetes antennarius* (il cui nome scientifico aggiornato dovrebbe peraltro essere *Palaemon antennarius*); **Gambero** (*Austropotamobius pallipes*) e **Granchio di fiume** (*Potamon fluviatile*); del ciclostoma **Lampreda di ruscello** (*Lampetra planeri*); e inoltre dei pesci: **Alborella meridionale** (*Alburnus albidus*); **Cheppia** (la legge 50/93 protegge invero l'intero genere *Alosa*); **Barbo comune** (*Barbus plebejus*) TUTELATO NELL'INTERO TERRITORIO REGIONALE e non certo in un solo bacino idrografico; **Cagnetta** (*Salaria fluviatilis*); **Lasca** (*Protochondrostoma genei* indicata nella l.50/93 come *Chondrostoma genei*); **Cobite** (*Cobitis tenia*); **Rovella** (*Sarmarutilus rubilio*, nella l.r. 50/93 *Rutilus rubilio*); **Spinarello** (*Gasterosteus aculeatus*); **Vairone** (*Telestes muticellus*, nelle l.r. 50/93 *Leuciscus souffia*). L'**Anguilla** (*Anguilla anguilla*) è invece tutelata a prescindere, da normativa sovraregionale e in

assenza di adeguati piani di gestione. Di conseguenza le uniche specie sulle quali il divieto imposto dal calendario ittico ha un qualche senso sono: **Ghiozzo di ruscello** (*Padogobius nigricans*); **Ghiozzo padano** (*Padogobius bonelli*) solo per Tronto-Vomano.

La legge regionale 50/93 tutela inoltre, tra le altre specie, anche la **Trota appenninica adriatica**, indicata come *Salmo macrostigma* (oggi *Salmo ghigii*), ignorata invece dal calendario ittico, e si tratta di una assenza incomprensibile, come meglio evidenziato più avanti.

Resta da capire come sia possibile che gli uffici regionali deputati alla gestione della pesca possano del tutto ignorare una legge regionale, la 50/93, che tutela, tra l'altro, anche la fauna ittica.

Non si comprende inoltre come nell'elenco delle specie ittiche, sottoposte a divieto di pesca, non sia presente **la trota appenninica/adriatica**, *Salmo ghigii* (Pomini, 1941), allevata presso il C.I.S.I. dell'Aquila, al fine di garantire la salvaguardia delle popolazioni autoctone di trota. Tale scelta si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 3 della L.R. 50/1993, modificato dall'art. 41 della L.R. 22 dicembre 2010, n. 59 "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010)*, dove è espressamente vietata ogni forma di cattura, per tutte le specie elencate nell'allegato "A". Tra queste è riportata anche la trota autoctona (*Salmo trutta macrostigma*) riportata nel calendario ittico regionale 2021 come trota macrostigma ed inserita tra le specie d'interesse comunitario; oggi la trota autoctona presente su alcuni tratti dei nostri fiumi non è più denominata trota macrostigma ma trota appenninica/adriatica (*Salmo ghigi*).

4) Nella classificazione operata nel Calendario ittico regionale 2022 dei tratti fluviali in:

- a) acque a gestione salmonicola (acque di categoria A),
- b) acque a gestione ciprinicola (acque di categoria B);
- c) ambienti di transizione (acque di categoria C)

non si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 comma 2 della L.R. 27 aprile 2017 n. 28 "*Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne*" dove si afferma testualmente che tale classificazione deve avvenire "*Nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni*".

La suddetta norma obbliga a tener conto della classificazione delle "**Acque dolci superficiali designate per essere idonee alla vita dei pesci**", individuate ai sensi del D.Lgs 152/2006.

Tale designazione è stata realizzata da ARTA Abruzzo nell'ambito delle attività previste nella Convenzione stipulata fra l'Agenzia e la Regione Abruzzo - Direzione Lavori Pubblici - Servizio Acque e Demanio Idrico e Servizio Qualità Acque.

Tali acque a specifica destinazione, (che traggono la loro origine da quanto previsto dalle Direttive 2006/44/CE e 2006/113/CE, tuttora abrogate) sono da considerarsi aree protette ai sensi della Direttiva 2000/60 CE, recepita in Italia dal D.Lgs 152/06.

La non corrispondenza tra la classificazione operata nel Calendario ittico regionale 2022, proposta dal Dipartimento Agricoltura - Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura - DPD e la classificazione

delle “Acque dolci superficiali designate per essere idonee alla vita dei pesci” operata da ARTA Abruzzo nell’ambito delle attività previste nella Convenzione stipulata fra l’Agenzia e la Regione Abruzzo - Direzione Lavori Pubblici - Servizio Acque e Demanio Idrico e Servizio Qualità Acque - DPC, evidenzia:

- una non coerente attività pianificatoria;
- per quanto riguarda i corpi idrici, ricadenti in siti Natura 2000, **la possibilità di determinare impatti significativi sull’ambiente fluviale** e vanificare gli sforzi sia per il raggiungimento dello Stato ecologico “Buono” richiesto dalla Direttiva 2000/60 CE che lo “Stato di Conservazione Soddisfacente” (SCS) degli habitat e delle specie legati agli ambienti acquatici tutelati nelle aree designate (ai sensi dell’art. 117 e del paragrafo 1, punto v), dell’ allegato 9 alla parte III del D.Lgs 152/0619), richiesto dalle Direttive “Habitat” 92/43/CEE e della Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE, recepite rispettivamente con la Legge dell’11 febbraio 1992, n. 157 e con D.P.R. dell’8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

L’integrazione fra le Direttive “Acque”, “Habitat” ed “Uccelli” oltre a permette di assicurare che gli strumenti adottati con la pianificazione contribuiscano e non siano in contrasto al raggiungimento degli obiettivi posti da altre normative comunitarie in materia ambientale o dai corrispondenti strumenti di pianificazione, per esempio eventuali Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 o misure di conservazione sia a carattere generale che sito specifici (Rapporti ISPRA 107/2010 e 153/2011), impone **l’individuazione di “obiettivi specifici”**, per i corpi idrici il cui stato di qualità è importante per lo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, rispetto a quelli già previsti dalla parte terza del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (*“Linee guida per l’individuazione di obiettivi specifici per i corpi idrici ricadenti nelle aree designate ai sensi dell’art. 117, c.3, e del punto 1.v dell’Allegato 9 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006: aree per la protezione degli habitat e delle specie nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione”* (MATTM 17 aprile 2018).

Si riporta, a titolo di esempio, il caso del fiume Vomano - Corpo Idrico Vomano_3 ricadente nel SIC IT7120082, individuato nella classificazione del Calendario ittico regionale 2022 come acque a gestione salmonicola (Cat. A), **in contrasto** sia con la precedente classificazione (Calendario Ittico regionale 2021, che lo classificava come acque a gestione ciprinicola Cat. B) e sia con la designazione operata dall’ARTA, per conto della Regione Abruzzo, che ai sensi del D.Lgs 152/06 lo ha designato come “ciprinicolo”, per la presenza di una comunità ittica chiaramente ciprinicola e per i valori relativi ai parametri chimico-fisici e chimici riscontrati (per esempio temperatura massima che ha superato il valore imperativo di 21,5 °C) non compatibili con la designazione di acque a gestione salmonicola.

La classificazione del tratto a gestione salmonicola (Cat. A) confligge pertanto con l’attribuzione già data dal settore Qualità delle acque della regione Abruzzo e con quanto previsto dall’art. 7 comma 2 della L.R. 28/2017.

Si evidenzia inoltre che lo Stato Ecologico nel sessennio 2015-2020 è “SUFFICIENTE”, mentre nel sessennio precedente 2010-2015 presentava un valore “BUONO”; si è avuto pertanto un

declassamento, testimonianza di un trend negativo riferito allo stato di conservazione delle specie ittiche presenti.

Il caso del C.I. Vomano_3, ricadente nel SIC IT7120082, rientra perfettamente tra quelli previsti dalle Linee Guida MATT 17 aprile 2018, dove risulta necessario **individuare obiettivi specifici più stringenti** per garantire il raggiungimento sia dello Stato Ecologico Buono che lo Stato di Conservazione Soddisfacente delle cinque specie ittiche di interesse comunitario presenti e non, come prevede il calendario ittico regionale 2022 introdurre una ulteriore pressione esercitata dal ripopolamento con trote (anche se autoctone), notoriamente ittiofaghe.

Una diversa classificazione dovrebbe riguardare anche il torrente Lo Schioppo, il fiume Trigno e il fiume Lavino, corpi idrici per i quali si potrebbero avanzare osservazioni analoghe a quelle qui sopra riportate, a mo' di esempio, per il Vomano.

In fede,

Filomena Ricci, Delegato WWF Abruzzo



Giuseppe Di Marco, Presidente Legambiente Abruzzo

